



CITTÀ DI AVIGLIANO

(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 67 del 14/06/2022

OGGETTO: Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Adozione misure organizzative (art. 9, D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009).

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **quattordici**, del mese di **giugno**, alle ore **11:00**, nella sede dell'Ente sotto la presidenza del **Sindaco MECCA Giuseppe**, si è legalmente riunita la Giunta Comunale in modalità mista – **presenza e videoconferenza** – ai sensi del Regolamento Comunale per lo svolgimento in videoconferenza del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale, approvato con DCC n. 7 del 28.03.2022.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano essere presenti i Signori:

	presente	assente.
MECCA GIUSEPPE - SINDACO	X	
DE CARLO NICOLA - VICE SINDACO	X	
SALVATORE ANGELA MARIA - ASSESSORE	X	
CLAPS MARIANNA - ASSESSORE	X	
D'ANDREA FEDERICA - ASSESSORE	X	
LOVALLO LEONARDO - ASSESSORE	X	
presenti	6	
assenti	0	

Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Clementina Gerardi che, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000 e mediante appello nominale, identifica "a video" i partecipanti collegati telematicamente all'applicativo attivato e attesta la partecipazione dei componenti della Giunta, nonché il rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità.

Il **Sindaco**, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Dato atto** **che** sulla presente deliberazione ha espresso **parere favorevole**:
- Il **Segretario Generale** del Comune di Avigliano;
 - il **Responsabile del Settore II** in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- che** l'adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, pertanto, non necessita di parere di regolarità contabile;
- Visto** il d.Lgs. n. 231/2002, da ultimo modificato dal d.Lgs. n. 192/2012, che prevede per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di pagare debiti connessi a transazioni di natura commerciale **entro il termine legale di 30 giorni** dalla data di ricevimento della fattura o da richiesta equivalente ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione delle prestazioni (art. 4, comma 2). Tale termine può essere portato sino ad un massimo di 60 giorni *"quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione"* a condizione che la clausola sia comprovata per iscritto nel contratto;
- Visto** l'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale testualmente recita:
1. *Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:*
 - a) *per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:*
 1. *le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;*
 2. *nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;*
 3. *allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le regioni e le province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi*

rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185/2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto

il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge n. 64/2013, con il quale sono state introdotte misure volte a garantire lo sblocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, il quale prevede:

- a) una ricognizione generale dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni nei confronti di terzi per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2012, con obbligo di predisporre un piano dei relativi pagamenti (art. 6, comma 9);
- b) l'obbligo di comunicare sulla piattaforma elettronica gestita dal Mef per la certificazione dei crediti, tutti i debiti risultanti al 31/12/2012 che alla data del 15 settembre 2013 risultino non pagati (art. 7, comma 4);
- c) l'obbligo, a regime, di comunicare sulla piattaforma l'importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori (art. 7, comma 4-bis);

Dato atto che

- l'art. 1 della legge 145 del 23 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019) contiene diverse misure in tema di pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, introducendo misure sanzionatorie (commi da 858 a 862) secondo le quali, a decorrere dal 2021 (termine così prorogato dal D.L. n. 124/2019 - cd. Decreto Fiscale - e dalla Legge n. 160/2019 - legge di Bilancio 2020 -), i Comuni che non rispettano i tempi di pagamento previsti per legge, ovvero che non dimostrano la progressiva riduzione dello stock di debito commerciale scaduto, dovranno accantonare in bilancio un "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti;
- a tal fine, l'importo da accantonare è determinato in una misura percentuale degli stanziamenti del bilancio corrente per la spesa di acquisto di beni e servizi, via via crescente in base alla maggiore entità del ritardo rispetto al termine di pagamento, ovvero alla minore percentuale di riduzione dello stock di debito: a tal fine, lo stock di debito scaduto, preso in considerazione per calcolare la sanzione, consistente nell'obbligo di accantonamento, è quello risultante dalla PCC;
- i tempi medi di pagamento, già a partire dal 2020, vengono calcolati con riferimento ad indicatori elaborati direttamente dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), ai fini dell'obbligo di accantonamento;
- l'obiettivo delle norme è quello di garantire la tempestiva corresponsione dei pagamenti ai fornitori delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dal D.lgs. n. 192/2012;
- per il raggiungimento di tale obiettivo, tutte le pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 191/2006, tra cui anche gli enti locali, sono chiamate a:

- adottare opportune misure organizzative per accelerare le procedure di pagamento;
- effettuare solamente le spese i cui pagamenti siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e delle regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 4 del D.L. n. 124/2019, il quale introduce l'obbligo, in capo ai committenti, di verifica del regolare versamento delle ritenute fiscali effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell'appalto ed, in conseguenza di ciò, prevede ulteriori verifiche ed indicazioni, da rendersi negli atti di liquidazione dei responsabili di servizio dell'Ente, ai fini del pagamento delle spese relative ai contratti di servizi, forniture e opere;

Visto, inoltre, il Decreto 24 agosto 2020, n. 132 ("Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche"), il quale è intervenuto sul D.M. n. 55/2013, introducendo l'art. 2-bis, che elenca le cause per le quali la Pubblica Amministrazione può rifiutare una fattura elettronica ricevuta;

Tenuto conto che

- per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, è disposto altresì l'obbligo, in capo al funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è prevista una responsabilità disciplinare e amministrativa in capo a tale soggetto, in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (art. 183, comma 8, TUEL);

Considerato che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una riprogrammazione delle attività dell'Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, adottare le misure organizzative necessarie al fine di velocizzare le procedure di pagamento delle fatture;

Viste le misure organizzative allegate al presente provvedimento sotto la lettera A), funzionali a garantire la tempestività dei pagamenti delle fatture dei fornitori, predisposte da Segretario Generale del Comune, previa condivisione con il Responsabile del Settore Finanziario e con gli altri Responsabili di Settore dell'Ente;

Richiamate le FAQ 2022 diramate da IFEL (Fondazione Anci), che si uniscono alla presente delibera, contenenti, tra le altre, le precisazioni di seguito illustrate:

- gli enti possono concordare con i fornitori tempi di pagamento superiori a 30 giorni ed entro un massimo di 60 (articolo 4, comma 4, del Dlgs 231/2002) laddove ciò sia giustificato dalla natura del contratto. Tale termine deve risultare da atto scritto. Non sono pertanto ammessi tempi di pagamento superiori a 60 giorni (Faq 52-53 e 63);
- il collaudo rappresenta una valida causa di sospensione dei tempi di pagamento, in quanto «l'art. 4, co. 2, lett. d, del d. lgs. n. 231/2002 prevede una diversa decorrenza dei termini del pagamento qualora sia necessario espletare controlli e verifiche eventualmente previsti dalla legge o dal contratto "ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali» (Faq 68);

- nel caso in cui un soggetto presenti un Durc irregolare a seguito di verifica, sarà possibile procedere con la sospensione della fattura in attesa di attivare l'intervento sostitutivo. Non rappresenta invece una valida causa di sospensione la verifica ordinaria del Durc, atteso che a tale verifica gli enti devono provvedere ordinariamente (circolare n. 22/2015/RgS - Faq 88-90);
- ritenuta di garanzia: l'applicazione della ritenuta di garanzia giustifica la sospensione del debito (Faq 93);

Tenuto conto che l'adozione delle citate misure organizzative non comporta oneri a carico del bilancio dell'ente;

Visti

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto *lo Statuto Comunale;*

CON *votazione unanime, resa nelle forme di legge*

DELIBERA

1-Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2-Di approvare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 78/2009, le misure organizzative allegate al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, funzionali a garantire la tempestività dei pagamenti delle fatture dei fornitori, predisposte da Segretario Generale del Comune, previa condivisione con il Responsabile del Settore Finanziario e con gli altri Responsabili di Settore dell'Ente.

3-Di ritenere prioritario l'obiettivo di riduzione dei tempi medi di pagamento e la conseguente riduzione complessiva dei debiti commerciali anche a fronte delle disposizioni previste dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018.

4-Di disporre, al fine di rendere effettiva la priorità indicata al precedente punto 3, **che:**

- il rispetto dei tempi indicati nelle misure organizzative per il rispetto della tempestività dei pagamenti approvate con la presente deliberazione, riportate in allegato sotto lettera A) quale parte integrante e sostanziale, siano collegati con il Piano degli Obiettivi di Performance e con i relativi indicatori di risultato, quale elemento di valutazione dei Responsabili di Settore;
- ogni adattamento e/o modifica delle suddette misure organizzative per il rispetto della tempestività dei pagamenti, sia attuato con disposizione/direttiva del Segretario Generale.

5-Di trasmettere il presente atto al Revisore contabile dell'Ente e a tutti i Responsabili di Settore, che avranno cura di informare il personale assegnato e di vigilare sull'immediato rispetto delle misure organizzative approvate.

6-Di pubblicare sul sito istituzionale del Comune, in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, le misure organizzative adottate con il presente provvedimento.

7-Di dichiarare la presente, ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.lgs. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

II SINDACO
F.to MECCA Giuseppe

II SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il 14/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della vigente normativa in materia di pubblicazione degli atti

Dalla Residenza Municipale, li 14/06/2022

IL Segretario Generale
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Avigliano 14/06/2022

IL Segretario Generale
F.to Dr.ssa Clementina Gerardi

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale. li 14/06/2022

Il Segretario Generale Dr.ssa
Clementina Gerardi
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa art. 3, comma 2, D.Lgs. n.39)